

Oggetto: FAC-SIMILE DI CONTRATTO TRA CONTROPARTE E TERZO DATORE PER LA COSTITUZIONE DI PRESTITI IN GARANZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 COMMA 1, LETTERA B DELLE CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

Tra

(denominazione Controparte) _____

(codice ABI) _____

(di seguito 'Controparte')

e

(denominazione terzo datore) _____

(codice ABI) _____

(di seguito 'terzo datore')

Premesso che:

Le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento con la Banca d'Italia prevedono la possibilità di costituire prestiti di un terzo a garanzia delle operazioni di finanziamento di una controparte, nonché la possibilità che tale costituzione sia effettuata da un soggetto terzo rispetto alla Controparte,

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Il terzo datore si obbliga, per il caso di costituzione in pegno di prestiti a favore della Banca d'Italia a garanzia della Controparte, ad adempiere tutti gli obblighi che nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento sono posti a carico del costituente, e, in particolare:

- a compiere tutti gli atti, osservare tutte le formalità ed effettuare tutte le comunicazioni e segnalazioni dovute nei termini e con le modalità previsti per la disciplina sui prestiti;
- a segnalare ogni variazione o rettifica dei dati relativi a ciascun prestito da esso segnalato. A mero titolo esemplificativo, costituiscono variazioni soggette all'obbligo di segnalazione quelle relative a rimborsi parziali di capitale o a variazioni nel merito di credito del debitore o del garante. Le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità indicate nella Guida ABACO;

- a porre in essere ogni atto o attività necessari per consentire alla Banca d'Italia di compiere le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 32 e successivi delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

2. Il terzo datore si obbliga a fornire alla Controparte l'assistenza e le informazioni necessari per consentire alla medesima di adempiere le proprie obbligazioni nascenti dalle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

3. Laddove le comunicazioni e le segnalazioni di cui al comma 1 siano effettuate dalla Controparte, il terzo datore si obbliga a fornire tempestivamente a quest'ultima tutte le informazioni a tal fine necessarie.

Articolo 2

Il terzo datore, per i suoi prestiti da esso medesimo costituiti a favore della Banca d'Italia a garanzia delle operazioni di finanziamento della Controparte ai sensi del presente contratto, si obbliga a riscuotere gli interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie, nonché ad accettare l'incarico al medesimo eventualmente conferito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 22 delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

Articolo 3

La Controparte si obbliga a fornire al terzo datore l'assistenza e le informazioni necessari per consentire al medesimo di adempiere le proprie obbligazioni nascenti dal presente contratto.

Articolo 4

La controparte informa con la massima tempestività possibile la Banca d'Italia in caso di cessazione degli effetti del presente contratto.

Luogo, data

Firme dei legali rappresentanti